

# Lo sportello Unico Socio Sanitario Integrato

## PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATE DAI SINGOLI COMUNI

Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest-ticino

(Comune di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago e Trecate)

ASL NO – Distretto di Galliate/Trecate



## LA MATERIA CONTRIBUTIVA: NORME DI RIFERIMENTO ED INQUADRAMENTO GENERALE

-La definizione che il legislatore ha mirabilmente elaborato in tema di servizi sociali di cui all'art. 128 del D. Lgs. 112/1998 pone in evidenza l'idea che il percorso della vita umana non sia sempre lineare e sereno, in quanto qualsiasi persona, a prescindere dalla sua estrazione sociale ovvero dalla sua capacità economica, può incontrare delle difficoltà che non sia in grado di superare agevolmente o autonomamente.

-Questo concetto si coniuga nel binomio bisogno/difficoltà e trova successivamente codificazione nell'art. 2, comma 3, della Legge 328/2000 la quale riconosce che i soggetti in condizioni di povertà, con reddito limitato e con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogate da un sistema integrato di interventi e servizi sociali.



## PRINCIPI NORMATIVI IN TEMA DI ELARGIZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

- *Principio di sussidiarietà e ruolo dell'Ente Locale:*

La sussidiarietà implica che le funzioni amministrative devono trovare allocazione presso gli enti più a contatto con i cittadini, in quanto si ritiene che gli enti centrali debbano intervenire solo nei limiti in cui gli enti periferici non riescano a garantire un corretto espletamento dei servizi.

Il principio trova legittimazione nella Carta Costituzionale all'art. 118, 1° comma.

Il Principio di sussidiarietà è stato enunciato, per la prima volta in modo compiuto, nel trattato CE ove all'art. 5, par. 2 si legge che “la Comunità nei settori che non sono di sua esclusiva competenza interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e



possano dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione essere realizzati meglio a livello comunitario”.

Il principio di sussidiarietà viene richiamato altresì nell'art. 4 della Carta europea delle autonomie locali di Strasburgo del 1989, ove si ribadisce che *“Public responsibilities shall generally be exercised, in preference, by those authorities which are closest to the citizen”*.



Si sottolinea che con riforma della Carta Costituzionale tale principio è permeato di diritto all'interno dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

## - PRINCIPIO DI DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA:

gli elementi che connotano giuridicamente la discrezionalità amministrativa convergono nella definizione che Virga ne diede *“quale facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il perseguimento di un fine corrispondente alla causa del potere esercitato, pur sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza, logica ed imparzialità, quali principi di ordine giuridico che sostengono l'azione amministrativa”*.



Tale definizione deve essere necessariamente integrata con il principio che *“non necessariamente deve esistere un solo interesse pubblico ma normalmente sussistono altri interessi pubblici, collettivi o privati che devono essere contemperati”*.

E' pertanto sempre necessario un giusto bilanciamento tra i vari possibili interessi convergenti.



Le scelte dell'Amministrazione, per non essere arbitrarie e quindi oggetto di possibile impugnazione, devono essere preparate con una adeguata istruttoria e nel rispetto di determinati parametri quali la ragionevolezza, il perseguimento del fine corrispondente alla causa del potere esercitato e l'imparzialità.

Il mancato rispetto di questi parametri comporta l'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere.



L'art. 12 della Legge 241/1990 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità alle quali le amministrazioni devono attenersi.


L'elargizione economica che il Comune pone in essere nei riguardi di un soggetto terzo deve discendere da un precedente atto formale dal quale si evincano le modalità procedurali di erogazione, i requisiti dei soggetti destinatari, nonché le modalità oggettive per l'attribuzione quantitativa del beneficio.

## Valutazione dell'I.S.E.E. individuale

- L'art. 25 della Legge 328/2000 prevede che, ai fini dell'accesso ai servizi sociali, la verifica della condizione economica del richiedente viene effettuata secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 109/1998 e s.m.i.
- Ne consegue che gli Enti Locali per verificare la condizione economica dei soggetti richiedenti la prestazione agevolata debbano utilizzare lo strumento dell'I.S.E.E.
- Il Comune/Consorzio dovrà subordinare l'erogazione di prestazioni sociali agevolate alla verifica dell'I.S.E.E.




# CONTRIBUTI DEI SINGOLI COMUNI



benefici comunali (compreso contributo riscaldamento) .



riduzioni tariffarie (compresa agevolazione T.A.R.S.U.)



Esenzioni.

# CONTRIBUTI REGIONALI

- Contributo alla locazione.
- Contributi per il diritto allo studio.
- Contributo anticrisi.
- Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Contributo per le famiglie con almeno 4 figli.

# CONTRIBUTI STATALI

- Assegni di maternità e famiglie numerose.
- Bonus Energia Elettrica.
- Bonus Gas.
- Social card.



Inoltre sono di competenza dei Comuni:

- **POLITICHE COMUNALI PER LA CASA;**
- **POLITICHE COMUNALI PER IL LAVORO.**

# AGEVOLAZIONI ECONOMICHE DI COMPETENZA CONSORTILE

- Regolamento sui criteri di compartecipazione dei soggetti ultrasessantacinquenni, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dall'ASL NO, al costo della retta socio-assistenziale per il ricovero a tempo indeterminato in un posto letto convenzionato di una struttura RSA/RAF posta sul territorio consortile.
- Compartecipazione alla retta degli anziani ricoverati presso le strutture presenti sul territorio dell'Ovest-ticino, non gestite dal Consorzio.
- Regolamento sulle cure domiciliari.
- Regolamento di compartecipazione al pagamento della retta della struttura residenziale per disabili "Villa Varzi".
- Agevolazioni in favore dei cittadini disabili (Regolamento sulle cure domiciliari).